



**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI
PROFESSIONISTI 00199 ROMA –VIA SALARIA 229**

COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

Art. 2 Regolamento Generale Previdenza 2012; art. 46 D. Lgs. n. 50/2016.

OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE

Sono tenute a presentare la **comunicazione annuale** tutte le **società di professionisti** ovvero le società che presentino entrambi i seguenti requisiti:

- Requisito soggettivo - società costituita esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi professionali ed in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) ovvero nella forma di società cooperativa a compagine omogenea (tutti soci professionisti).

- Requisito oggettivo - svolgimento di servizi di ingegneria e architettura per committenti privati e pubblici quali: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

La comunicazione deve essere presentata dalla società di professionisti anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari imponibile sia nullo.

NOVITÀ

ACCERTAMENTI FISCALI DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2019

E' prevista una nuova sezione per comunicare gli accertamenti definitivi notificati alla società da parte degli uffici fiscali nell'anno 2019.

TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La comunicazione del volume d'affari IVA deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 2-11-2020.

La trasmissione del modello Dich./2019 avviene telematicamente - mediante la procedura di compilazione assistita - accedendo all'area riservata su *Inarcassa on line* al menu "Adempimenti".

Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, all'unità di Euro inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali.

La comunicazione non comporta obblighi contributivi da parte delle società.

Il pagamento del contributo integrativo è a carico del singolo socio ingegnere o architetto (in qualità di professionista iscritto o non iscritto) che è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione per il Volume di Affari e Reddito professionale di competenza, secondo le istruzioni di compilazione del modulo Dich/2019 riservato ai professionisti

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI PRODOTTO

Il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Per definire l’importo del contributo integrativo dovuto al netto di eventuali deduzioni spettanti, vanno compilati i seguenti moduli:

Allegato 1) Elenco delle PRESTAZIONI RICEVUTE per la deduzione del contributo integrativo. Tale modulo va compilato per portare in deduzione dall’importo del contributo integrativo dovuto dai singoli soci la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni professionali, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale. L’importo risultante, valorizzerà il campo E.1.

Allegato 2) Elenco delle PRESTAZIONI EFFETTUATE con addebito di contributo integrativo. Tale modulo va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell’anno 2019, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali. La compilazione di questo elenco è **obbligatorio**.

Allegato 3) Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012). La compilazione di tale modulo ha la finalità di evitare duplicazioni contributive per effetto della applicazione del regime dell’IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo. Questo modulo è disponibile soltanto per le società che, nell’ambito della dichiarazione dei redditi 2016, hanno provveduto a compilarlo e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2016 non ancora incassate. Vanno riportati, nei campi della colonna 9, esclusivamente i dati relativi alle fatture con Iva ad esigibilità differita, già indicate nella dichiarazione dell’anno 2016, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell’anno 2019. Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto dai singoli soci per l’anno 2019 (Rigo E.2).

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

In caso di incorporazione di società definita in corso d’anno, il rappresentante legale dovrà effettuare due distinte dichiarazioni procedendo con l’invio telematico per la comunicazione relativa alla società incorporante e per quella della società incorporata. Le credenziali di accesso della società incorporata restano valide ed attive e possono essere modificate accedendo all’area riservata di *Inarcassa on line*.

TRASFORMAZIONE FORMA GIURIDICA

Per le società che nel corso dell’anno 2019 hanno modificato la forma giuridica trasformandosi da società di professionisti in società di ingegneria o società tra professionisti il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa è quello riferito ai corrispettivi fatturati in relazione a tutto il periodo che precede tale trasformazione

Per la dichiarazione relativa al periodo successivo tale trasformazione, la società dovrà effettuare una ulteriore dichiarazione accedendo alla sezione riservata alle società di ingegneria o società tra professionisti.

Le credenziali di accesso della società incorporata restano valide ed attive e possono essere modificate accedendo all’area riservata di *Inarcassa on line*.

SANZIONI

Sono previste sanzioni in caso di omissione o ritardo nell’invio della comunicazione rispetto al termine prescritto (art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza 2012).

CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONI

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermi restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL Reg. UE 2016/679)

Inarcassa, in qualità di Titolare del trattamento, informa in merito al fatto che, i dati personali raccolti saranno trattati per adempiere gli obblighi statutari dell’associazione, utilizzando sistemi informatizzati di elaborazione. Il conferimento

è obbligatorio per legge e non necessità del consenso dell'interessato come specificamente indicato nella citata Informativa ed il mancato conferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi specificate.

I dati potranno altresì essere trasferiti ad altre Autorità Pubbliche legittimate in ragione di specifiche previsioni normative e/o compiti istituzionali

I dati personali raccolti saranno comunicati alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di raccolta dei contributi e non saranno oggetto di diffusione. Per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dal Capo III del citato Reg. UE 2016/679, ci si potrà rivolgere al DPO (Data Protection Officer) di Inarcassa, contattabile ai seguenti recapiti:

INARCASSA - Data Protection Officer - via Salaria 229 – 00199 Roma.

email: DPO@inarcassa.it pec: DPO@pec.inarcassa.org.

RIFERIMENTI NORMATIVI	
Comunicazione annuale	Art. 2 Regolamento Generale Previdenza 2012.
Contributo integrativo	Art. 5 Regolamento Generale Previdenza 2012. Art. 8 DM n. 263/2016
Società di professionisti	Art. 46 c. 1 lett. b) D.Lgs n. 50/2016
Prestazioni Professionali	Art. 5.5 Regolamento Generale Previdenza 2012.
Volume di Affari	Art. 20, DPR n. 633/1972
Attività professionale	Art. 46 c. 1 lett. b) D.Lgs n. 50/2016
Accertamenti definitivi	Art. 2.6 Regolamento Generale Previdenza 2012
Controllo comunicazioni	Art. 3.3 Regolamento Generale Previdenza 2012.

Il testo del Regolamento Generale Previdenza 2012 è consultabile sul sito Internet www.inarcassa.it

ISTRUZIONI

SEZ. A - DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI AFFARI RELATIVO AD ATTIVITA' PROFESSIONALE DI INGEGNERI ED ARCHITETTI

A.1	Indicare il Volume di Affari totale della società conseguito nell'anno 2019 come risulta dalla dichiarazione IVA (rigo VE50). Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro; inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro.
A.2	Riportare il volume di affari professionale della società (ai fini IVA), cioè la quota parte dell'importo indicato al rigo A.1 relativa a fatture emesse dalla società a fronte di attività professionale realizzata in Italia per il tramite di professionisti ingegneri ed architetti. Il suddetto volume di affari dovrà essere ripartito, nei sottostanti riquadri, fra volume di affari professionale conseguito per attività di ingegneria e/o architettura nel settore pubblico (committente pubblico) e volume di affari professionale conseguito per attività di ingegneria e/o architettura nel settore privato (committente privato)
A.3	Deve essere inserito il volume d'affari (compreso in A2) delle operazioni effettuate nell'anno 2019 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2020 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).
A.4	Deve essere inserito il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2019 (rigo VE39 Modello Iva 2020 - al netto del contributo integrativo).
A.5	Deve essere indicato il volume di affari (compreso in A1) riferito a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE o extra UE (rif. VE34 modello IVA 2020). L'art. 5.1 bis RGP stabilisce che non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.
A.6	Indicare il volume di affari riferito ad attività diverse non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo Inarcassa.
A.7	Volume di affari imponibile del contributo integrativo - Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo che i soci ingegneri e/o architetti dovranno dichiarare in quota percentuale e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righe: A2-A3+A4.
E.1	Indicare il contributo integrativo corrisposto dalla Società, nell'anno 2019, ad ingegneri o architetti, loro associazioni professionali, società di ingegneria od altre società di professionisti e tra professionisti, per prestazioni professionali ricevute. Il suddetto contributo integrativo potrà essere dedotto dal contributo dovuto dai soci ingegneri e/o architetti solamente se la società non si configuri come committente finale della prestazione. Il rigo E1 sarà valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell'Allegato 1 - Elenco delle prestazioni ricevute per la deduzione del contributo integrativo. La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione.
E.2	Contributo integrativo da portare in deduzione ex art. 5.1 ter RGP - Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell' Allegato 3 - Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita . La compilazione di tale allegato, come previsto dal citato art. 5.1 ter, ha la finalità di evitare duplicazioni contributive in capo ai soci ingegneri e/o architetti, per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo. Nell'ambito della dichiarazione per l'anno 2019 l'allegato verrà riproposto solamente alle società che hanno provveduto alla compilazione dello stesso nella dichiarazione dell'anno 2016 e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2016 non ancora incassate.

SEZ. B - NOMINATIVI DI TUTTI I SOCI

B	Devono essere trascritti tutti i nominativi dei singoli soci appartenenti alla società di professionisti e deve essere indicata la quota di partecipazione nonché il codice fiscale e l'Albo professionale di appartenenza. La somma delle quote riportate deve corrispondere come totale al 100% delle quote societarie.
----------	---

SEZ. C - ACCERTAMENTI FISCALI DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2019

C	Deve essere compilata solamente dalla società cui siano stati notificati, da parte degli Uffici Fiscali, accertamenti divenuti definitivi nell'anno 2019 per gli anni indicati nel modulo, anche a seguito di accertamento con adesione. Deve essere inserito il valore di reddito della società accertato in via definitiva (e non la sola eccedenza) da imputare ai soci, nonché il volume di affari complessivo e il conseguente/eventuale volume di affari professionale (per attività di ingegneria e/o architettura). Non utilizzare la sezione C per comunicare rettifiche di volumi di affari che non derivino da accertamenti degli Uffici Fiscali.
----------	--

Allegato 3 - Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 con Iva ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter RGP 2012)

Questo modulo può essere compilato esclusivamente dalle società che hanno emesso fatture ad esigibilità differita nel quadriennio 2012-2015 e per le quali è già stato versato il contributo integrativo a Inarcassa. Vanno riportati soltanto gli importi relativi alle fatture suddette incassate nel corso dell'anno 2019. Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2019.

Il sottoscritto (Rappresentante Legale)	Cognome	Nome
Codice Fiscale del Rappresentante Legale		
Matricola Inarcassa	Ragione Sociale	

IMPORTI REGISTRATI NEL PERIODO 2012-2015

1	2	3	4	5
Anno	Totale Volume di Affari Professionale Dichiarato	Contributo Integrativo Dovuto	Totale contributo integrativo versato negli anni precedenti	Totale contributo integrativo versato (dichiarazione 2019)
2012				
2013				
2014				
2015				

AUTOCERTIFICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anno	Partita Iva dichiarante	N. Fattura	Partita Iva del Committente	Committente (Nome e Cognome o Denominazione)	Imponibile Iva non esigibile al 31/12/2015	Imponibile Iva di colonna 6 divenuto esigibile negli anni precedenti	Imponibile Iva non esigibile negli anni precedenti	Contributo integrativo teorico deducibile per gli anni precedenti	Imponibile Iva divenuto esigibile nel 2019	Imponibile Iva con esigibilità successiva al 2019	Contributo integrativo teorico deducibile per l'anno 2019

DATI DI RIEPILOGO

1	2	3	4	5	6	7	8
Anno	Imponibile Iva non esigibile al 31/12/2015	Imponibile Iva di colonna 7 divenuto esigibile negli anni precedenti	Imponibile Iva non esigibile negli anni precedenti	Contributo integrativo effettivamente dedotto negli anni precedenti	Contributo non dedotto negli anni precedenti	Contributo teorico deducibile per l'anno 2019	Contributo deducibile effettivo per l'anno 2019

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiaro sotto la mia responsabilità la veridicità di tutti i dati trascritti.

Data ___ / ___ / ___

Firma del Legale Rappresentante _____